DECISIONE N. 3613/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1985

relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni e sulle esportazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari di determinati paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che, con decisione n. 588/80/CECA [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 42/85/CECA [2], la Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria a posteriori sulle importazioni ed esportazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare detta misura sussistono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I, originari dei paesi terzi di cui all'allegato II, nonché le esportazioni comunitarie di questi stessi prodotti destinate ai paesi terzi di cui all'allegato III, sono subordinate ad una sorveglianza comunitaria a posteriori.

Articolo 2

1. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, gli stati membri comunicano alla Commissione :

a) i quantitativi, calcolati in tonnellate, delle importazioni effettuate durante il penultimo mese precedente la comunicazione ;
b) i prezzi per tonnellata dei prodotti importati, calcolati sulla base dei prezzi cif franco frontiera.

2. Le comunicazioni degli stati membri debbono precisare :

a) la ripartizione per prodotto, secondo le sottovoci della tariffa doganale comune ed i relativi codici Nimexe, con indicazione distinta delle quantità relative ai prodotti di seconda scelta o declassati ;
b) la ripartizione per paese d'origine ;
c) l'indicazione distinta, entro il totale per paese d'origine e per prodotto, dei quantitativi che non sono stati importati direttamente dal paese d'origine e, in tal caso, l'indicazione del paese di provenienza, da comunicare non appena l'informazione sia disponibile ;
d) l'indicazione dei quantitativi in tonnellate, per prodotto, riesportati al di fuori della Comunità tal quali, o previa lavorazione per conto terzi.

3. Ai fini della presente decisione per paese di provenienza s'intende l'ultimo paese terzo intermedio nel quale il prodotto in causa è stato oggetto di controlli od operazioni giuridiche non inerenti al trasporto.

Articolo 3

1. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, gli stati membri comunicano alla Commissione :

a) i quantitativi, calcolati in tonnellate, delle esportazioni effettuate durante il penultimo mese precedente la comunicazione ;
b) i quantitativi, calcolati in tonnellate, delle reimportazioni previa lavorazione per conto terzi, effettuate durante il periodo di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni degli stati membri debbono precisare :

a) la ripartizione per prodotto secondo le sottovoci della tariffa doganale comune ed i relativi codici Nimexe ;
b) la ripartizione per paese di destinazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1986.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 11.
(2) GU n. L 7 del 9. 1. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti CECA subordinati a sorveglianza a posteriori (per codice Nimexe)

73.01

Codici Nimexe : 73.01-10, 73.01-21, 73.01-23, 73.01-25, 73.01-27, 73.01-31, 73.01-35, 73.01-41, 73.01-49.

73.02

Codici Nimexe : 73.02-01, 73.02-09.

73.06

Codici Nimexe : 73.06-10, 73.06-20, 73.06-30.

73.07

Codici Nimexe : 73.07-12, 73.07-21, 73.07-24.

73.08

Codici Nimexe : 73.08-01, 73.08-03, 73.08-05, 73.08-07, 73.08-21, 73.08-25, 73.08-29, 73.08-41, 73.08-45, 73.08-49.

73.09

Codice Nimexe : 73.09-00.

73.10

Codici Nimexe : 73.10-11, 73.10-12, 73.10-14, 73.10-15, 73.10-17, 73.10-18, 73.10-42.

73.11

Codici Nimexe : 73.11-11, 73.11-12, 73.11-14, 73.11-16, 73.11-19, 73.11-41, 73.11-50.

73.12

Codici Nimexe : 73.12-11, 73.12-19, 73.12-21, 73.12-51, 73.12-71.

73.13

Codici Nimexe : 73.13-11, 73.13-16, 73.13-17, 73.13-19, 73.13-21, 73.13-23, 73.13-26, 73.13-32, 73.13-34, 73.13-36, 73.13-41, 73.13-43, 73.13-45, 73.13-47, 73.13-49, 73.13-50, 73.13-64, 73.13-65, 73.13-67, 73.13-68, 73.13-72, 73.13-74, 73.13-76, 73.13-78, 73.13-79, 73.13-82, 73.13-84, 73.13-86, 73.13-87, 73.13-88, 73.13-89, 73.13-92.

73.15

Codici Nimexe : 73.61-20, 73.61-50, 73.62-10, 73.62-30, 73.63-21, 73.63-29, 73.63-72, 73.64-20, 73.64-72, 73.65-21, 73.65-23, 73.65-25, 73.65-53, 73.65-55, 73.65-70, 73.65-81, 73.71-21, 73.71-23, 73.71-24, 73.71-29, 73.71-53, 73.72-11, 73.72-13, 73.72-19, 73.72-33, 73.72-39, 73.73-23, 73.73-25, 73.73-26, 73.73-29, 73.73-33, 73.73-35, 73.73-36, 73.73-39, 73.73-72, 73.74-21, 73.74-23, 73.74-29, 73.74-72, 73.75-11, 73.75-19, 73.75-23, 73.75-29, 73.75-33, 73.75-39, 73.75-43, 73.75-49, 73.75-53, 73.75-54, 73.75-59, 73.75-63, 73.75-73, 73.75-79, 73.75-83, 73.75-84, 73.75-89.

73.16

Codice Nimexe : 73.16-14.

ALLEGATO II

Elenco dei paesi fornitori di prodotti CECA le cui importazioni sono subordinate a sorveglianza a posteriori

Sudafrica, Algeria, Repubblica democratica tedesca, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Egitto, Stati Uniti d'America, Finlandia, Ungheria, India, Giappone, Messico, Nigeria, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera, Taiwan, Cecoslovacchia, Trinidad e Tobago, Unione Sovietica, Venezuela, Iugoslavia, Zimbabwe.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi destinatari di prodotti CECA le cui esportazioni sono subordinate a sorveglianza a posteriori

Sudafrica, Algeria, Repubblica democratica tedesca, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Egitto, Stati Uniti d'America, Finlandia, India, Iraq, Giappone, Messico, Nigeria, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Svizzera, Taiwan, Cecoslovacchia, Unione Sovietica, Venezuela, Iugoslavia.
